

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3662 del 03/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI SUINETTI CHE VERRA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO DA REALIZZARSI IN COMUNE DI BESENZONE (PC), LOC. BERTAROSSA, VIA BOCETO SUPERIORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3763 del 03/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI SUINETTI CHE VERRA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO DA REALIZZARSI IN COMUNE DI BESENZONE (PC), LOC. BERTAROSSA, VIA BOCETO SUPERIORE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S, trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Besenzone) con nota 12/7/2016 (prot.lli nn. 7391, 7393, 7394 e 7396 del 13/9/2016), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento suinetti" svolta nello stabilimento in oggetto. Con la medesima nota veniva trasmessa inoltre documentazione integrativa e veniva convocata per il giorno 30/8/2016, la seduta della conferenza di servizi;

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo;
- per presentare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

VISTA altresì la seguente documentazione:

- verbale della conferenza di servizi del giorno 30/8/2016 che ha rinviato l'esame della suddetta istanza stante la necessità di acquisire adeguamenti ed integrazioni documentali in merito al progetto;
- nota del 12/9/2016 con la quale l'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po ha trasmesso le integrazioni inoltrate dalla Ditta e convocato per il giorno 23/9/2016 la seduta della conferenza di servizi per l'esame dell'istanza sopra richiamata;

PRESO ATTO che:

- la potenzialità complessiva dell'allevamento di cui viene chiesta l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 è la seguente:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Suinetti < 30 kg	10816

- è stato prodotto un elenco di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, disponibili per lo spandimento dei reflui zootecnici che verranno prodotti, aventi superficie complessiva pari a Ha 121.30.16, e che il progetto è strutturato per una potenzialità massima di 1661 ql di peso vivo;
- lo scarico di acque reflue domestiche - provenienti dai servizi igienici in uscita dalla fossa Imhoff (dimensionata per 3 A.E.) e da quelle provenienti dalla doccia e lavandini in uscita dal degrassatore

(dimensionato per 1 A.E.) - viene convogliato nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione (dimensionata per 1 A.E.);

ATTESO che il presente atto viene adottato in previsione della realizzazione del nuovo ricovero per suinetti e relative strutture accessorie che verrà autorizzato con apposito provvedimento;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 23/9/2016:

- verificato che il progetto è conforme alle disposizioni normative in materia di riduzione dell'inquinamento da nitrati da fonti agricole definite dal Reg.to Reg.le n. 1/2016; che l'impianto risulta dotato di contenitori di conservazione degli effluenti zootecnici adeguati ad una corretta gestione agronomica degli stessi e dispone di terreno agrario sufficiente per il loro smaltimento,
- acquisiti i contributi istruttori dei soggetti coinvolti nel procedimento ed, in particolare, il parere favorevole del rappresentante del Comune di Besenzone in ordine alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo ed all'impatto acustico

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta **AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.** - per l'attività di "allevamento suinetti (peso < 30 Kg.)" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Besenzone, loc. Bertarossa, via Boceto Superiore;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **AZIENDA RABBIOSA SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C. FISC. 01502330333) - avente sede legale in Comune di Besenzone (PC), Loc. Boceto Superiore n. 118 bis - per l'attività di "allevamento suinetti" da svolgersi nello stabilimento che verrà realizzato in Comune di Besenzone, loc. Bertarossa, via Boceto Superiore. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche avente recapito nel suolo;;
 - comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:
 - a) il gestore deve **preventivamente** comunicare ad Arpae gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali (quali l'attivazione di nuove emissioni convogliate o diffuse) il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - b) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - c) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati da personale a tal fine individuato;
 - d) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare la dispersione degli stessi quali appositi silos od appropriate coperture;
 - e) le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - f) devono essere attuati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - g) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - h) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - i) il termine ultimo di **messa in esercizio** delle nuove strutture è fissato a **sedici mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - j) il termine ultimo di **messa a regime** delle nuove strutture è fissato a **ventiquattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - k) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento.
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni
 - l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;

4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito nel suolo attraverso un sistema di sub-irrigazione, le seguenti prescrizioni:
- a) il sistema disperdente di sub-irrigazione mantenga nel tempo le caratteristiche tecniche per un corretto funzionamento che garantisca anche l'impossibilità di interferire con la falda sottostante;
 - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
 - c) la distanza fra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda acquifera non dovrà risultare inferiore a ad 1 metro dal piano di campagna (considerato nelle condizioni di massima morbida) e perciò dovrà essere verificato che nel tempo non avvengano progressivi innalzamenti della falda;
 - d) non dovranno verificarsi fenomeni di impaludamento superficiale;
 - e) il sistema disperdente dovrà risultare collocato lontano da fabbricati, aree pavimentate o altro che possa impedire il passaggio dell'aria nel terreno;
 - f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, in particolare della fossa Imhoff e del degrassatore. Con opportune periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento
 - g) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento (fossa Imhoff, degrassatore e filtro percolatore) o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - che, per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D. Lgs 152/2006, nonché dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Reg.to Reg.le n. 1/2016 e della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4.);
 - i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la ditta è autorizzata ad effettuare lo operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, costituendo modifiche non sostanziali dell'A.U.A.;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.